

**N. R.G.  
XXX/2023**



**TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA**

SEZIONE LAVORO CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **XXX/2023**

Oggi 7 marzo 2024 h. 9.30 è comparso l'Avv XXXX. Nessuno è comparso per il Ministero convenuto.

Il G.I., verificata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia del Ministero dell'Istruzione.

L'Avv. XXXX insiste nel ricorso.

Il Giudice pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

-----

IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA

SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO

IL GIUDICE

DOTT. XXXX XXXXXX

Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti,  
ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. XXX del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2023,  
promossa da:

Pavan Marco (Avv. F. Ganci, D. Rosa, M. Maniscalco, G. Rinaldi, N. Zampieri, W. Miceli),

**c o n t r o**

Ministero dell'Istruzione (contumace),

CARTA DOCENTE

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorrente, attualmente assunto come docente con contratto a tempo indeterminato, ha allegato di essere stato assunto con analoghi contratti a termine nel corso degli anni 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23. I contratti avevano avuto corso dall'inizio dell'anno



scolastico (pur variando leggermente la data di assunzione) fino al 30 giugno ovvero al 31 agosto.

Il ricorrente ha chiesto che gli sia riconosciuto il diritto di fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite carta elettronica, al fine dell'aggiornamento e della formazione del personale docente per ciascun anno scolastico.

Il Ministero convenuto è rimasto contumace.

Va premesso che l'art. 1, c. 121, l. 107/15 "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti", istituisce la carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del docente di ruolo, di nominali € 500,00 per ciascun anno scolastico, per l'acquisto di molteplici strumenti e servizi potenzialmente idonei alla formazione e all'aggiornamento del docente, da ultimo anche per l'acquisto di servizi di connettività di strumenti informatici.

La Carta non costituisce retribuzione accessoria, né reddito imponibile; i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo sono rimessi a un d.p.c.m.; il d.p.c.m. del 23.9.15 stabilisce che la carta sia assegnata esclusivamente al docente a tempo indeterminato, che essa possa essere revocata nel caso di interruzione del rapporto nel corso dell'anno, che sia incompatibile con sospensioni del rapporto per motivi disciplinari; che debba essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.

Deve in primo luogo rilevarsi che, ai sensi dell'art. 282 d.lgs. 297/94, *l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.*

*L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'art. 287.*

*I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo e dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione.*

Tale disposizione si rivolge indifferentemente sia ai docenti a tempo indeterminato che a quelli a tempo determinato e quindi esclude che, dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, sussistano ragioni oggettive, ai sensi dell'art. 4



pt. 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, tali da giustificare una disparità di trattamento.

Il ricorrente, sulla base di quanto provato in atti, ha svolto negli anni scolastici sopra indicati supplenze annuali, e più precisamente supplenze volte a coprire posti non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (vacanze su organico di fatto, sino al 30 giugno), ovvero posti vacanti sull'organico di diritto (sino al 31 agosto).

Il ricorrente è stato assunto con contratto a tempo indeterminato.

Deve anche rilevarsi, ai sensi dell'art. 6 del d.p.c.m. 28.11.16, che le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta docente dell'anno successivo in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate.

Al fine di evitare l'effetto discriminatorio a danno dei lavoratori a tempo determinato, l'intero ammontare che doveva essere riconosciuto per il passato dovrà essere caricato sulla carta docente del ricorrente al momento del suo rilascio.

Vanno quindi disapplicati, coerentemente con il principio enunciato da GCUE C-450/21, i cc. 121, 122 e 123 l. 107/15 e l'art. 3 del d.p.c.m. 18.11.16, nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato, e accertato il diritto del ricorrente a tale beneficio, per gli anni per cui è causa.

Sono dovute le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, dichiara il diritto di XXXXX XXXX di usufruire della carta docente per gli anni di insegnamento 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23;

dichiara tenuto e condanna il Ministero convenuto a rilasciare a XXXX XXXX una carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, da impiegare con le medesime modalità previste per i docenti a tempo indeterminato e con accredito, per gli anni passati, della somma di € 2000,00;

condanna il Ministero dell'Istruzione a rifondere le spese di causa, che liquida in € 2500,00 di compensi, oltre spese generali, cp e iva; da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Così deciso in Padova, li 7.03.24.

Il Giudice est.



Dot. XXXX XXXX

